

Bozza nuova legge mercato italiano

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione “riso”.
2. La presente legge non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) **riso greggio**: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
 - b) **riso semigreggio (o integrale)**: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
 - c) **riso**: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

Art. 2

(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:
 - a) **riso a grani tondi** ovvero **riso tondo** ovvero **riso Originario**;
 - b) **riso a grani medi** ovvero **riso medio**;
 - c) **riso a grani lunghi** ovvero **riso lungo**.

Le definizioni dei gruppi di cui sopra sono riportate nell'allegato 4.

Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

2. La denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al paragrafo 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Non possono tuttavia essere utilizzati i nomi delle varietà di riso greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
3. I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al paragrafo 2, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.

4. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche (aroma, aspetto ceroso), purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione di vendita e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto.
5. Nella denominazione di vendita deve figurare:
 - a) la lavorazione diversa da quella indicata all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;
 - b) il particolare trattamento subito;
 - c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

Art. 3

(Denominazioni di vendita delle varietà tradizionali).

1. Sono istituite le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 1.
2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:
 - a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all'art. 4, detenuto dall'Ente Nazionale Risi;
 - b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 1, elencata e descritta nel registro di cui all'art. 4, detenuto dall'Ente Nazionale Risi.
3. Per il prodotto di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1.
4. Nella denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, deve figurare:
 - a) la lavorazione diversa da quella indicata all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;
 - b) il particolare trattamento subito.
5. L'indicazione “classico” è consentita, unicamente in associazione alla denominazione di vendita, per il prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), che sia stato ottenuto in conformità ad un protocollo che ne garantisca la tracciabilità varietale, redatto dalla filiera e patrocinato da MIPAAF e MISE.

Art. 4

(Registro varietale).

1. Ai sensi della presente legge, l'Ente Nazionale Risi detiene un registro nel quale sono elencate e descritte le varietà:
 - a) il cui nome può accompagnare la denominazione di vendita di cui all'art. 2, paragrafo 2.
 - b) che possono avvalersi delle denominazioni di cui all'art. 3.
2. Nell'allegato 2 sono riportate le modalità di tenuta del registro e le disposizioni applicative per il suo aggiornamento.

Art. 5

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 3.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
3. Le definizioni delle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 3 sono riportate nell'allegato 4.
4. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 5.

Art. 6

(Utilizzo di marchi collettivi).

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione di vendita è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Art. 7

(Vigilanza e controlli).

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi di controllo dello Stato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esercita, attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e

l'Ente Nazionale Risi, attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il Dipartimento ICQRF e l'Ente Nazionale Risi vigilano, altresì, sul corretto utilizzo delle denominazioni di vendita di cui agli art. 2 e 3, e sul rispetto delle caratteristiche qualitative di cui all'art. 5, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato.

Art. 8

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
2. Il Dipartimento ICQRF, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.

Art. 9

(Periodo transitorio).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della Legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 10

(Norme finali).

1. Gli allegati alla presente legge sono modificati, se del caso, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. La Legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita di cui all'art. 3 paragrafo 1.

DENOMINAZIONI DI VENDITA

Caratteristiche del granello	Riso Arborio	Riso Roma o Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Vialone nano	Riso S. Andrea
lunghezza (mm)	6,6 ÷ 7,2	6,4 ÷ 7,2	6,5 ÷ 7,0	5,4 ÷ 5,8	6,2 ÷ 6,7
larghezza (mm)	3,2 ÷ 3,4	2,9 ÷ 3,1	2,9 ÷ 3,1	3,2 ÷ 3,5	2,9 ÷ 3,1
rapporto lungh./largh	2,0 ÷ 2,2	2,2 ÷ 2,4	2,2 ÷ 2,3	1,6 ÷ 1,8	2,1 ÷ 2,3
consistenza (kg/cm ²)	0,65 ÷ 0,80	0,60 ÷ 0,80	≥ 0,85	≥ 0,85	0,60 ÷ 0,75
perla	molto estesa	da poco a molto estesa	molto estesa	molto estesa	poco estesa

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.